



Prot.

li 28 AGO. 2015

Il Dirigente Arch. Mohammad Talieh Noori
Il Resp. del Procedimento e dell'Istruttoria Dr.ssa Monaro Sara

LICENZA TEMPORANEA PER
SPETTACOLI MUSICALI N. 4178

IL DIRIGENTE

vista la domanda presentata in data 26/06/2015 (prot. n. 27641) dal Sig. **Bottin don Simone**, in qualità di parroco protempore della parrocchia di Valli di Chioggia con sede in Chioggia, P.zza Natività 27, diretta ad ottenere il rilascio di licenza temporanea per spettacoli musicali, in occasione della Sagra paesana di Valli di Chioggia;

rilevato che la manifestazione si svolge all'aperto presso la piazza antistante il Patronato e nel campo di pallavolo limitrofo;

preso atto della documentazione tecnica prodotta;

dato atto che si provvederà alla pubblicazione sul sito web del Comune nella sezione Amministrazione-Provvedimenti/Autorizzazioni e Concessioni del presente provvedimento in adempimento del combinato disposto di cui all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012;

visti gli articoli 68, 71, 80 e 103 del R.D. 18/06/31 n.773;

visti gli articoli 116, 124 e 125 del R.D. 06/05/40 n.635;

vista la L.R. 10/10/2007 n. 29;

visto il D.P.R. 28/05/01 n.311;

visto il decreto legislativo 18/08/00 n.267;

visto il decreto del sindaco n. 27/2015 con il quale è stata attribuita all'Arch. Mohammad Talieh Noori la responsabilità del Settore Urbanistica;

RILASCIA

Al Sig. **Bottin don Simone**, in qualità di parroco protempore della parrocchia di Valli di Chioggia, con sede in Chioggia, P.zza della Natività n. 27 (C.F. BTSMN71B13D040N), **in occasione della Sagra paesana di Valli di Chioggia, licenza temporanea per spettacoli musicali dalle ore 21.00 alle ore 24.00, presso la piazza antistante il Patronato e nell'adiacente campo di pallavolo, sotto l'osservanza delle norme contenute nel Tit. III° - Cap. I° del T.U.L.P.S. e nel Tit. III° paragrafo 14° del relativo Regolamento.**



Città di Chioggia *laguna d'arte*

La presente licenza è valida per i giorni 28-29-30 e 31 agosto e 01-02-03-04-05-06-07-08 settembre 2015, sotto la stretta osservanza delle leggi e regolamenti vigenti in materia ed è sempre revocabile per abuso del titolare o per ragioni d'ordine o di pubblica sicurezza.

Si richiama altresì l'obbligo del rispetto delle norme tecniche di attuazione relative alla "Classificazione acustica del territorio comunale di Chioggia", approvata con delibera della Giunta Comunale n.148 del 28/03/2003, "La disciplina di attività rumorose" approvata con delibera del Consiglio Comunale n.132 del 22/12/04.

Si dà atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 6 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto.

Di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, avviene nel rispetto delle tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Contro il presente provvedimento, potrà essere proposto ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso.

Chioggia, il 28 AGO. 2015



IL DIRIGENTE

Arch. Mohammad Talieh Noori